

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTI IN MANIERA INDIFFERENZIATA, PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO CON PRODUZIONE DI CDR/CSS, SITO IN LOCALITA' CASONI DEL COMUNE DI CHIETI.**

**L'anno duemilaventi, il giorno 12 (DODICI) del mese di Marzo**

**tra**

Il **COMUNE DI CASTELLALTO (TE)**, in persona dell'arch. Maurilio Ronci, responsabile del Settore Ambiente, autorizzato alla stipula del presente atto in forza del Decreto 1514 del 31/01/2020, di seguito indicato anche come "Conferitore";

**e**

la **DECO S.p.A.**, con sede legale in Spoltore alla via Vomano n. 14, (C.F. 00601570757 e P.IVA 01253610685), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. Nino Centorame, nel prosieguo indicata anche come "DECO";

**PREMESSO**

- che il Comune ha necessità di procedere allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati derivanti dalla Raccolta Porta a Porta;
- che la DECO S.p.A. è proprietaria di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani, finalizzato alla biostabilizzazione ed alla successiva raffinazione della frazione biostabilizzata con produzione di combustibile da rifiuti (CDR/CSS), sito in Comune di Chieti, località Casoni, autorizzato dall'autorità competente, Giunta Regionale d'Abruzzo, con provvedimento A.I.A. rilasciato in data 22.10.2009 con n. 145/146, nel prosieguo indicato come impianto TMB ovvero, più brevemente, come TMB;

- che l'impianto TMB è impianto di recupero ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006;
- che in forza dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani tal quali, essendo necessario il preventivo trattamento;
- che in forza dell'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, ovvero mediante l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili o come altro mezzo per produrre energia;
- che a norma dell'art. 182 del medesimo D.Lgs. e del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, lo smaltimento in discarica costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti cui può farsi ricorso soltanto laddove l'autorità competente verifichi l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181;
- che a norma dell'art. 182 e 182-bis:
  - a) i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero,
  - b) deve realizzarsi l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
  - c) deve assicurarsi lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine

di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,

d) occorre utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

- che anche per quanto riguarda l'attività di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, deve essere privilegiato il concetto di prossimità agli impianti (art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006);

- che, con Determinazione del Settore Ambiente n. 21/209 del 27/02/2020, il Comune ha affidato alla DECO il servizio di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, mediante conferimento presso l'impianto TMB in località Casoni di Chieti, per la durata di 2 anni a far data dal 02/03/2020, approvando lo schema di contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### *art. 1 - (premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati al presente contratto: A) copia dell'A.I.A. n. 145/146 del 22.10.2009; B) disciplinare tecnico; C) regolamento di conferimento dei rifiuti.

### *art. 2 - (oggetto)*

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti in maniera indifferenziata, per un quantitativo stimato pari a circa **900,00 tonnellate annue**, prodotti nel territorio del Comune di **Castellalto**, ai fini del trattamento e del recupero con produzione di CDR/CSS, così come meglio descritto nell'allegato B).

2.1 - DECO si impegna a considerare e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato, previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

art. 3 - (*modalità esecutive*)

DECO si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto conformemente alle normative di cui in premessa, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti autorità, ove legittimamente applicabili all'impianto TMB, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, del disciplinare tecnico e del regolamento allegati sub. B e C nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.1. - In particolare, DECO si obbliga a provvedere:

- al trattamento meccanico dei rifiuti;
- al trattamento di biostabilizzazione ed essiccazione;
- al trattamento di raffinazione del materiale trattato con produzione di CDR/CSS;
- al trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche opportunamente autorizzate (quantità stimate in circa il 35% delle quantità in ingresso);
- al trasporto e recupero energetico del CDR/CSS presso impianti autorizzati o in co-combustione in impianti industriali (quantità stimate in circa il 40% delle quantità in ingresso).

art. 4 – (*responsabilità e oneri del conferitore*)

Il Conferitore effettuerà il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel suo territorio e raccolti attraverso il gestore del servizio pubblico locale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato C. In mancanza ed in ogni altro caso in cui il conferimento non sia conforme all'ordinamento vigente, esso sarà respinto e tutte le spese ed oneri consequenziali saranno posti a carico del Conferitore che ha violato l'ordinamento vigente.

4.1 – Il Conferitore sarà inoltre direttamente responsabile per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare a DECO a causa del conferimento di materiale non consentito.

4.2 - Il Conferitore si obbliga a tenere DECO manlevata e indenne per i danni diretti o indiretti causati a cose o persone durante la permanenza nelle pertinenze dell'impianto di DECO dei propri automezzi o degli automezzi da esso incaricati. Si precisa, a tal riguardo, che gli affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, qualora si avvalgano di mezzi di terzi per l'esecuzione del trasporto, risponderanno dell'osservanza di quanto stabilito dalle presenti disposizioni come di fatto proprio.

4.3 - Fermo restando quanto già previsto per il caso di difformità dei rifiuti, il Conferitore è responsabile per eventuali danni agli Impianti o all'attività di DECO, dovuti al conferimento di rifiuti che presentino tracce di radioattività. In tal caso DECO procederà immediatamente all'applicazione delle procedure previste nel "regolamento di conferimento" per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e per la prevenzione di dispersioni nell'ambiente esterno di sostanze radioattive.

4.4 - È obbligo del Conferitore di trasferire in capo agli eventuali nuovi gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti la piena conoscenza dei diritti e degli obblighi assunti con il presente atto.

art. 5 – *(durata del contratto)*

Il presente contratto avrà durata di **anni 2 (due)**, a decorrere da **lunedì 2 marzo 2020**.

art. 6 – *(limitazione, sospensione cessazione del servizio)*

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti finali di recupero energetico del CDR/CSS o di smaltimento finale dei residui del trattamento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà di DECO, ivi compreso il caso di scioperi del personale, DECO potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti anche nei seguenti casi:

- venir meno, per qualunque causa non imputabile a DECO, delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto TMB;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di DECO e del Comune conferitore;
- eventuale messa in esercizio di impianto interno alla Provincia di Teramo che comporti economia delle spese globali di trasporto e smaltimento sostenute dal

Comune.

Al di fuori delle cause suddette la cessazione del presente contratto darà diritto alle parti di avviare le procedure di recupero e risarcimento dei danni.

*art. 7 - (corrispettivo)*

Per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il corrispettivo a favore di DECO è stabilito in **euro 128,95 (euro centoventotto/95)** oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto TMB.

Il corrispettivo è stato determinato anche tenendo conto dell'incidenza degli ulteriori oneri non destinati a DECO e costituiti dal tributo speciale di cui alla L. n. 549/95 che DECO è tenuta a versare alla Regione sede della discarica di recapito dei residui di lavorazione.

*art. 8 - (fatturazione e pagamenti)*

DECO procederà alla fine di ogni mese ad emettere la fattura relativa ai quantitativi conferiti al trattamento. Il pagamento dovrà avvenire entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della fattura, preferibilmente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.;

8.1. - E' in diritto di DECO di sospendere l'accettazione dei rifiuti con effetto immediato, in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura mensile, qualora il Conferitore, decorso il termine di cui sopra, non provveda al pagamento entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata a.r. con la quale DECO manifesti la volontà di avvalersi del diritto

di sospendere l'accettazione dei rifiuti.

La suddetta sospensione del servizio darà comunque diritto alla DECO ad avviare le procedure di legge per il recupero dei crediti e per il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stessa, per inadempienza contrattuale.

*art. 9 - (adeguamenti e revisione del corrispettivo)*

Qualora i costi relativi all'avvio al recupero energetico del CDR/CSS ed allo smaltimento dei residui di lavorazione dovessero aumentare per ragioni imprevedibili, anche a causa dell'indisponibilità a riceverli da parte degli impianti e delle discariche più vicini all'impianto TMB, è facoltà di DECO sottoporre al Conferitore, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti variazioni in aumento del corrispettivo.

Entro i successivi trenta giorni, il Conferitore potrà recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso a mezzo di raccomandata a.r.. In tal caso DECO è comunque obbligata ad assicurare il servizio a corrispettivo invariato per il tempo massimo di due mesi dalla comunicazione di variazione. Qualora la volontà di recesso non venga manifestata entro il termine che precede, la variazione si intenderà accettata.

9.1. – Il corrispettivo di cui all'art. 7 sarà altresì adeguato a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, degli oneri non destinati a DECO di cui allo stesso art. 7, ovvero in funzione degli eventuali ulteriori oneri che per legge o provvedimento amministrativo dovessero andare a gravare sulle attività oggetto del presente contratto. L'aumento del corrispettivo dovuto all'aumento e/o all'introduzione degli oneri qui considerati non conferisce al Conferitore il di-



ritto di recedere dal contratto.

art. 10 – *(verifica dei livelli dei servizi)*

Si richiamano espressamente le prescrizioni e le verifiche previste al riguardo dall’A.I.A. n. 145/146 del 22.10.2009 e successivi rinnovi o adeguamenti.

art. 11 - *(subaffidamenti)*

Fatte salve le prestazioni relative ai trasporti ed al conferimento del CDR/CSS e degli scarti prodotti durante le lavorazioni dell’impianto TMB, e fermi restando gli obblighi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è vietata la cessione a terzi delle attività di cui al presente contratto, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alle normative vigenti.

art. 12 – *(risoluzione del contratto)*

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:

- il fallimento di DECO o la sopravvenuta carenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- il grave inadempimento delle obbligazioni assunte da DECO con il presente contratto;
- il subentro dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR) nel servizio in oggetto;
- sopraggiunte disposizioni normative che impongano la gestione del servizio a livello sovracomunale.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento da parte del Conferitore di due fatture mensili consecutive, ovvero il mancato pagamento anche di una sola fattura protrattosi per più di due mesi. In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il Conferitore non provveda

al pagamento di tutti gli importi dovuti entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di DECO, da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

art. 13 - *(personale e provvidenze)*

DECO è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

art. 14 - *(registrazione e spese)*

Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico di DECO, in caso di registrazione.

art. 15 - *(esecutività del contratto)*

Il presente contratto diventerà esecutivo dal momento dell'attestazione della copertura finanziaria per la prevista durata del contratto e della registrazione dell'impegno di spesa sul corrispondente intervento o capitolo del bilancio di previsione (Det. n. 21/209 del 27/02/2020). In caso di mancato ricevimento di tale documentazione, DECO si riserva la facoltà di non dare corso al servizio.

art. 16 - *(tracciabilità dei flussi finanziari)*

DECO assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. A tal fine dichiara di voler ricevere i corrispettivi previsti dal presente contratto **sul conto corrente n. 000000866063**, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Pescara n. 7430, via G. D'Annunzio 52, **IBAN IT59J0103015400000000866063**, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche, il quale verrà utilizzato

per i flussi finanziari derivanti o connessi all'esecuzione del presente contratto.  
Le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

Centorame Nino CF CNTNNI56M31C853Q

D'Epiro Fabrizio CF DPRFRZ69S26G838M

Il Conferitore dichiara che il numero CIG corrispondente al presente contratto rilasciato dall'AVCP è il seguente: **CIG n. 81838337BED**

art. 17 - (*controversie*)

Per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, sarà adito il giudice naturale competente per legge, a meno che le parti interessate non stipulino apposita clausola compromissoria per il deferimento della decisione ad arbitri.

**COMUNE DI CASTELLALTO (ARCH. MAURILIO RONCI)**

**DECO S.p.A.**\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 4 (*responsabilità e oneri del conferitore*); art. 6 (*limitazione, sospensione cessazione del servizio*); art. 7 (*corrispettivo*); art. 8 (*fatturazione e pagamenti*); art. 9 (*adeguamenti e revisione del corrispettivo*); art. 12 (*risoluzione del contratto*).

**COMUNE DI CASTELLALTO (ARCH. MAURILIO RONCI)**

**DECO S.p.A.**\_\_\_\_\_

